

Gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per la Volsca Ambiente e Servizi Spa

Allegato 3

CAPITOLATO

Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
Via di Troncavia ,6
00049 Velletri (Roma)
www.volscambiente.it

CIG 5704899794

Art. 1 – Finalità e oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'individuazione, nelle forme di legge, di Agenzie per il lavoro, singole o associate, in possesso di autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui la società Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. (nel seguito indicata come Società appaltante) intende affidare il servizio di "somministrazione di lavoro a tempo determinato" nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs 10/09/2003 n. 276 e dal vigente CCNL FISE.

Il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo trova fondamento nella sussistenza di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, non fronteggiabili con il proprio personale dipendente.

Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.

Le singole forniture di somministrazione lavoro saranno richieste di volta in volta all'agenzia che risulterà aggiudicataria.

La Società appaltante si impegna a richiedere all'Agenzia aggiudicataria, per tutta la durata del contratto, un numero minimo di 20 unità di personale.

La Società appaltante potrà definire unilateralmente di procedere ad ulteriori inserimenti, in relazione ad eventuali ulteriori fabbisogni derivanti da nuove esigenze organizzative.

Il personale fornito dalle Agenzie svolgerà l'attività presso i comuni serviti dalla società Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.

Tale personale verrà inquadrato nel rispetto del CCNL FISE

Art. 2 – Durata e facoltà di proroga

L'appalto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto ed avrà validità annuale.

La Società appaltante potrà richiedere, alla scadenza del contratto, una proroga del rapporto contrattuale a condizioni invariate, fino ad un massimo di mesi sei.

È facoltà della Società appaltante recedere, in qualsiasi momento, con preavviso di novanta giorni, dal contratto.

Art. 3 - Valore economico e limiti di utilizzo

L'importo massimo complessivo dell'appalto è di €1.200.000,00 oltre Iva.

Detto importo indica il limite massimo delle prestazioni che possono essere richieste ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate, sulla base dell'effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro.

Per la determinazione del tetto massimo dei lavoratori utilizzabili, si farà riferimento a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti al momento dell'utilizzo.

Art. 4 – Prestazioni richieste ai lavoratori somministrati

I lavoratori somministrati nell'ambito del presente appalto saranno impiegati:

- in attività di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi di igiene urbana in genere.

Il servizio riguarda in particolare la fornitura di figure professionali CCNL FISE-Assoambiente livelli:

- 1
- 2 B
- 3B (autista)
- 3B (operatore ecologico)
- 4 B (autista)

Il servizio dovrà essere espletato sul territorio dei comuni serviti dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA: Albano Laziale e Velletri.

Per i lavoratori somministrati si richiede il possesso dei seguenti requisiti minimi:

- conoscenza della lingua italiana
- predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro in team
- buone doti di comunicazione e buone capacità di ascolto e di interazione
- capacità di gestire lo stress
- attitudine alla risoluzione dei problemi
- orientamento al servizio verso l'utenza
- capacità di autocontrollo

Art. 5 – Orario di lavoro

L'orario settimanale dei lavoratori somministrati potrà essere:

- full-time, corrispondente a 36 ore settimanali
- part-time (orizzontale/Verticale/misto), corrispondente a non meno di 18 ore settimanali.

L'orario si estenderà dal lunedì al sabato, con un'articolazione giornaliera stabilita secondo le esigenze operative della sede di servizio. In casi eccezionali, l'orario di lavoro potrà estendersi alla Domenica, solo su espressa e formale autorizzazione scritta della sede di servizio.

Art. 6 – Obblighi dell'Agenzia aggiudicataria

L'Agenzia aggiudicataria si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge. Essa si impegna inoltre a fornire alla Società appaltante, dietro richiesta, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.

Al fine di garantire adeguata trasparenza ed equiparazione con i dipendenti della stazione appaltante, l'Agenzia aggiudicataria utilizzerà il metodo della

retribuzione mensilizzata. La retribuzione dei lavoratori, pertanto, verrà determinata in misura fissa e mensile sulla base delle tabelle retributive del CCNL della stazione appaltante integrate da accordi collettivi territoriali, aziendali o individuali.

Il divisore orario contrattuale previsto dal CCNL FISE ASSOAMBIENTE è pari a 169. Tale divisore dovrà essere utilizzato per la determinazione del valore delle singole quote orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile (straordinari, maggiorazioni, indennità ecc.) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie.

Sono a carico dell'Agenda tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 – Modalità di espletamento del servizio

Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dal contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) La Società appaltante procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro all'Agenda appaltatrice mediante apposita richiesta scritta, debitamente firmata, nel termine di preavviso di 3 giorni lavorativi .
- 2) La Società appaltante dovrà corredare ciascuna richiesta di lavoratore con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:
 - a) descrizione della professionalità richiesta;
 - b) modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
 - c) attività da svolgere;
 - d) sede ed orario di lavoro.
- 3) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL per i lavoratori dipendenti di pari livello retributivo, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
- 4) La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dall'Agenda ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
- 5) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati all'Agenda fornitrice che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte della Società appaltante.
- 6) L'Agenda provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all'attività che il prestatore svolgerà presso le sedi indicate dalla Società appaltante.
- 7) La Società appaltante osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni.
- 8) Il personale richiesto dalla Società appaltante dovrà essere già istruito e formato, a cura dell'Agenda, in relazione alle competenze necessarie per l'attività da svolgere.
- 9) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile.
- 10) Il lavoratore ha diritto a prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.

Art. 8 – Prezzo del servizio

La Società appaltante si obbliga a corrispondere all’Agenzia appaltatrice il costo del lavoro sostenuto, sulla base di quanto previsto dall’art. 6 del presente Capitolato (retribuzione mensilizzata), facendo riferimento al CCNL, oltre IVA sulla parte imponibile.

Sono a carico della ditta aggiudicataria i giorni di malattia ed infortunio e le assenze per le quali è previsto un indennizzo per il lavoratore da parte dei vari istituti (Inps, Inail...).

Il moltiplicatore unico offerto in sede di gara indica il margine di agenzia sul costo del lavoro, così come determinato all’art. 2.3 del Disciplinare di Gara. Detto moltiplicatore sarà applicato per tutta la durata del contratto.

Il costo del lavoro si ritiene a parametro fisso senza possibilità di variazioni nel corso del periodo contrattuale , fatto salvo il caso di variazione del costo del lavoro e della sua struttura dovuto a rinnovo contrattuale CCNL. Tale variazione per essere applicata dovrà essere formalmente autorizzata da Volsca Ambiente e Servizi SpA.

Al fine della verifica delle presenze mensili effettuate dal prestatore di lavoro, la Società appaltante sottoscriverà un’apposita scheda indicante le presenze , che sarà trasmessa all’Agenzia a cura del lavoratore.

L’Agenzia aggiudicataria si impegna a dare immediata comunicazione alla Società appaltante dell’assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo a partire dal terzo giorno di assenza, previa richiesta da parte della Società appaltante.

In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, l’Agenzia aggiudicataria provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

Art. 9 – Modalità dei pagamenti

L’importo della prima fattura sarà pagato dalla Società appaltante, con accredito sui conti correnti formalmente indicati dall’Agenzia aggiudicataria, a 60 giorni dalla data di emissione della stessa, le successive entro 30 (trenta) giorni dalla data della relativa emissione, che l’Agenzia produrrà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore. L’interesse di mora in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati sarà pari al tasso legale vigente, su base annua, sugli importi non corrisposti nei termini dovuti.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73 e DM n. 40 del 18/1/2008 del Ministero dell’Economia.

I pagamenti avverranno in presenza di DURC regolare.

L’Agenzia aggiudicataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Società appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione non potranno essere sollevate eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 10 – Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro

In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un lavoratore, quale ne sia il motivo, l’Agenzia aggiudicataria si impegna a sostituire il lavoratore entro 3 giorni .

Il lavoratore avviato in sostituzione dovrà comunque possedere i requisiti e le competenze indicate all'art. 4.

La Società appaltante, a propria insindacabile discrezione, chiederà la sostituzione del personale in caso di mancata corrispondenza ai requisiti richiesti, qualora non rispettino lo standard qualitativo e quantitativo delle attività in base a quanto richiesto dal capitolato tecnico e dal disciplinare di gara.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, l'Agenzia aggiudicataria avrà diritto al pagamento del corrispettivo maturato sino al momento dell'effettiva interruzione del servizio.

La mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

Art. 11 – Obblighi a carico della Società appaltante

La Società appaltante si impegna a comunicare all'Agenzia gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.

Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, la Società appaltante ne darà comunicazione scritta all'Agenzia, con conseguente modifica del compenso spettante.

La Società appaltante, in caso di inadempienze dell'Agenzia, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all'Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dall'Agenzia, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.

Art. 12 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio

La Società appaltante, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che l'Agenzia possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel capitolato d'appalto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l'Agenzia aggiudicataria dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

Art. 13 – Provvedimenti disciplinari

L'azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dall'Agenzia, anche su segnalazione della Società appaltante, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.

Art. 14 – Cauzione definitiva

A garanzia della regolare esecuzione del contratto ed in particolare del tempestivo pagamento degli oneri diretti ed indiretti delle prestazioni dei lavoratori, l'Agenzia aggiudicataria dovrà, prima della stipula dell'atto contrattuale, costituire cauzione definitiva pari al 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Qualora la Società appaltante esca, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, l'Agenzia è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione della Società appaltante.

La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposta su richiesta della ditta aggiudicataria al termine del contratto e quando questa avrà

adempito a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L'omessa o irregolare costituzione della cauzione, comporterà l'impossibilità alla stipula del contratto.

Art. 15 – Contratto d'appalto

La stipulazione del contratto di appalto con l'Agenzia aggiudicataria potrà avvenire soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico dell'aggiudicatario.

Per il caso di mancato versamento, la Società appaltante ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.

Art. 16 – Risoluzione del contratto e penalità

La risoluzione contrattuale potrà essere applicata, ad insindacabile giudizio della Società appaltante mediante lettera raccomandata nei seguenti casi:

- mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 6, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
- subappalti o cessioni di contratto o d'azienda;
- perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Agenzia aggiudicataria nel corso della procedura di gara;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società appaltante, ai sensi del precedente articolo 14.
- In caso di risoluzione la Società appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

Art. 17 – Recesso dal contratto da parte dell'agenzia aggiudicataria

Il recesso dal contratto da parte dell'Agenzia aggiudicataria comporterà l'incameramento della cauzione definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.

Art. 18 – Osservanza di norme e regolamenti

La ditta aggiudicataria è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali la Società appaltante rinvia:

- disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
- disposizioni previste dalla Legge del 12 marzo 1999 n. 68;
- disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
- disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
- disposizioni in materia di antimafia;
- disposizioni del Codice Civile.

Per quanto non risulta contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed al Decreto legislativo n. 276 del 2003.

Art. 19 – Divieto di subappalto

È fatto divieto all'Agenzia aggiudicataria di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto pena di decadenza dell'aggiudicazione.

Art. 20 – Foro competente

Il foro competente è quello di Velletri.

Art. 21 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme di legge in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all'offerta saranno in lingua italiana.

Non è consentito apportare varianti, anche parziali al capitolato.